



**COMUNE di VENTIMIGLIA DI SICILIA**  
**Città Metropolitana di palermo**

**Capitolato Speciale di Polizza**

**COPERTURA ASSICURATIVA  
INCENDIO**

Tra: COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA  
Partita I.V.A./C.F.: 0328590836  
con sede in: Ventimiglia di Sicilia (PA) - Piazza Santa Rosalia n. 9  
e la Spett.le Compagnia di Assicurazione: \_\_\_\_\_  
si stipula la presente:

**POLIZZA INCENDIO** Numero .....

Contraente: Comune di Ventimiglia di Sicilia  
Assicurato: Come da condizioni di polizza  
Sede Legale: Piazza Santa Rosalia – 90020 Ventimiglia di Sicilia (Pa)  
Compagnia Assicurativa: \_\_\_\_\_  
Decorrenza della copertura: Ore 24:00 del 31/12/2022  
Scadenza della copertura: Ore 24:00 del 31/12/2023  
Frazionamento premio: semestrale  
Tacito rinnovo (SI/NO - indicare): NO

SEZIONE I - DEFINIZIONI:.....	4
SEZIONE II - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE .....	9
Art. 1: Durata del contratto.....	9
Art. 2: Gestione del contratto .....	9
Art. 3: Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede .....	9
Art. 4: Coesistenza di altre assicurazioni.....	9
Art. 5: Riferimento alle norme di legge - Foro competente .....	9
Art. 6: Pagamento del premio - Termini di rispetto.....	9
Art. 7: Tracciabilità dei flussi finanziari.....	10
Art. 8: Denuncia dei sinistri.....	10
Art. 9: Facoltà di recesso .....	10
Art. 10: Trattamento dei dati .....	11
SEZIONE III - CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE .....	11
Art. 1: Oggetto dell'assicurazione - INCENDIO .....	11
Art. 2: Somme assicurate.....	12
Art. 3: Rischi assicurati.....	13
Art. 4: Norme che regolano gli adempimenti e la liquidazione del danno in caso di sinistro.....	21
Art. 5: Altre norme.....	25
Art. 6: Rinuncia al diritto di surroga.....	26
Art. 7: Costituzione del premio e regolazione annuale.....	26
Art. 8: Partecipazione delle Società.....	26
Art. 9: Riparto di coassicurazione e delega.....	27
Art. 10: Disposizione finale.....	27
CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA.....	28

## **SEZIONE I - DEFINIZIONI:**

---

**Amministrazione o Ente:** Comune di Ventimiglia di Sicilia, Assicurato e Contraente della polizza;

**Assicurato:** il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse é protetto dalla assicurazione;

**Contraente:** il soggetto, persona giuridica, che stipula la assicurazione;

**Attività dell'Amministrazione:** L'esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l'utilizzo di proprie strutture;

**Società:** le Compagniedi Assicurazione e le eventuali mandanti

**Addetto:**I dipendenti, gli apprendisti e chiunque altro, salvo gli appaltatori ed i loro dipendenti che prestano la propria opera nell'esercizio stesso per lo svolgimento dell'attività assicurata;

**Annualità assicurativa o periodo assicurativo:** il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione;

**Assicurazione:** il contratto di assicurazione;

**Atto di terrorismo:** l'uso di violenza minacciato o applicato, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o etnici, esercitato da una persona o un gruppo di persone che agisce per conto proprio, su incarico o di intesa con un'organizzazione o organizzazioni, un governo o governi con l'intenzione di esercitare influenza su un governo e/o intimorire l'opinione pubblica o parte di essa;

**Contaminazione:** l'avvelenamento che causi il mancato o limitato uso di beni o risorse, dovuto a presenza di sostanze chimiche e/o biologiche;

**Cose:** sia gli oggetti materiali che gli animali;

**Cose Assicurate:** beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche enti assicurati;

**Danno patrimoniale:** il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamento di cose o animali;

**Fabbricati:** Intendendosi come tali a titolo esemplificativo e non limitativo, tutte le costruzioni edili e murarie e/o di altro materiale di costruzione, di struttura e/o finimento, di proprietà o in locazione, comodato, uso o comunque nelle disponibilità dell'Assicurato, complete o in corso di costruzione o ristrutturazione o riparazione, con i relativi fissi ed infissi, pareti vetrate polifunzionali, strutture architettoniche in vetro o materiale similare per rivestimento di edifici, e di tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale completamento di singole macchine ed apparecchi, connessioni ed infrastrutture, opere di fondazione od interrate, camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato, tutte le pertinenze quali strade, marciapiedi, pavimentazione esterna, fognature, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà.

S'intendono altresì compresi nella presente definizione:

- i muri/pareti di recinzione in genere ed i relativi cancelli;
- gli impianti fissi al servizio del fabbricato, idrici, igienico sanitari, impianti ad esclusivo uso di riscaldamento e condizionamento dei locali, impianti elettrici, impianti tecnici come pure i parcheggi destinati a ricovero degli autoveicoli dell' Assicurato e/o Contraente nella disponibilità, di dipendenti, pubblico e clienti, sia entro i locali sia all'aperto, appositamente attrezzati, e gli altri impianti ed installazioni considerati immobili, per natura e destinazione ivi comprese tappezzerie, tinteggiature.

Anche se l'esercizio non occupa l'intero fabbricato sono compresi i locali di soffitta, di cantina, di ripostiglio e le pertinenze anche se separate.

Si intendono compresi, altresì, gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, parcelle professionali, spese di fondazione o interrate, costi di costruzione nuovi edifici (ex legge del 28/1/1977 art. 6 e D.M. 19/5/1977 e successive modificazioni), che l'Assicurato ha dovuto effettivamente sostenere. Gli impianti si intendono assicurati anche se interrati e comunque sino al punto di allacciamento alla relativa rete di pertinenza.

Si intendono inclusi nel novero dei fabbricati anche quelli posti all'aperto per loro uso e destinazione (fontane, gradinate, silos, cabine elettriche, centrali termiche, stazioni autostradali ecc.)

**Franchigia**: la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico e che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento;

**Inquinamento**: ogni modificazione della normale composizione o stato fisico dell'acqua, dell'aria, del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, dovute alla presenza di sostanze di qualunque natura emesse, scaricate, disperse o comunque fuoriuscite da beni, impianti, serbatoi, condutture, o loro parti, di proprietà o in uso all'Assicurato;

**Liquidazione del danno**: la determinazione ed il pagamento dell'indennizzo;

**Massimale di garanzia**: la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o lese o che abbiano sofferto danno materiale;

**Polizza**: il documento che prova e regola la assicurazione;

**Indennizzo**: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

**Scoperto**: il trasferimento all'Assicurato di una percentuale del sinistro risarcibile;

**Sinistroinserie**: una pluralità di sinistri; derivanti dalla medesima causa o dal medesimo atto e/o da una serie di atti o cause tra loro connessi e che vengono considerati come un singolo sinistro.

Se il primo sinistro di una serie come sopra descritta si è verificato prima della decorrenza della presente Polizza, tutti i sinistri appartenenti alla medesima serie si intendono esclusi dalle garanzie di Polizza

**Sinistro**: l'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

**Solaio**: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse le pavimentazioni e le soffittature;

**Tetto**: l'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici;

**Valore allo stato d'uso**: per il fabbricato, la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza influente escluso il valore dell'area nonché gli oneri fiscali in quanto siano detraibili.

Per il contenuto e le apparecchiature elettroniche, il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale od equivalente per rendimento economico, al netto di undeprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza influente, esclusi gli oneri fiscali in quanto siano detraibili;

**Valore di ricostruzione a nuovo**: per il fabbricato, la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive escluso il valore dell'area nonché gli oneri fiscali in quanto siano detraibili.

Per il contenuto, le apparecchiature elettroniche e le lastre, il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale oppure, se non disponibile, con altro equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento; sono inoltre comprese le spese di trasporto, di montaggio, esclusi gli oneri fiscali in quanto siano detraibili.

L'assicurazione in base al valore riguarda solo fabbricati, contenuto, apparecchiature elettroniche e lastre;

**Valore commerciale:** il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, esclusi gli oneri fiscali in quanto siano detraibili;

**Valore nominale:** l'importo indicato sui valori;

**Contenuto:** a titolo esemplificativo e non limitativo;

- Macchine, meccanismi, apparecchi, attrezzature ed impianti in genere, impianti di telecomunicazione, di controllo, di segnalazione, rete in fibra ottica, comprese tutte le parti ed opere strutturali che ne siano naturale complemento, presenti nei fabbricati o all'esterno dei medesimi, aeree o interrato, al chiuso o all'aperto, in ubicazione di proprietà e/o di terzi;
- Attrezzi, mobilio ed arredi, macchine d'ufficio, registri, cancelleria, scaffalature, banchi;
- ascensori, impianti, mezzi e strumenti di sollevamento, pesa, di trasporto ed imballaggio; attrezzatura per la mensa, impianti portatili di condizionamento oriscaldamento; impianti di illuminazione anche a completamento dei fabbricati ed impianti semaforici e di segnalazione in genere ovunque ubicati;
- le attrezzature per autorimesse, per le officine, per i laboratori, per i reparti di uso accessorio, per gli impianti antincendio, ecc.;
- merci, ricambi, scorte, tubazioni, materiali di consumo, utensili, infiammabili, imballaggi, merci speciali e quant'altro necessario alle attività assicurate;
- apparecchi ad impiego mobile;
- attrezzature elettroniche;
- si intendono inclusi anche i veicoli immatricolati al PRA o nella disponibilità della Contraente/Assicurata. Si intendono inclusi anche i beni di Terzi (esclusi i beni dei dipendenti indicati con altra definizione) per i quali vi sia un interesse assicurabile da parte del Contraente/Assicurato o ne sia responsabile per la loro eventuale perdita o danneggiamento.

Quant'altro non rientrante nella altre Definizioni è compreso nella presente definizione Contenuto;

**Conessioni ed infrastrutture:** recinzioni, piazzali e strade, fognature e cunicoli, esterni ai fabbricati, insegne, cancelli, comprese relative fondazioni e basamenti;

**Conduttori esterni:** cavi, reti, ecc. interni ed esterni ai fabbricati atti al collegamento di singole apparecchiature tra di loro e con l'esterno;

**Apparecchi ad impiego mobile:** impianti ed apparecchiature per loro natura e costruzione atti ad essere trasportati ed utilizzati al di fuori dei fabbricati e/o immobili del Contraente.

A titolo esemplificativo e non limitativo nella presente definizione sono compresi personal computer (Fissi e portatili), telefoni cellulari, apparecchi radio, impianti ed apparecchi di rilevazione in genere, impianti ed apparecchiature stabilmente fissati su veicoli o natanti di proprietà o in uso al Contraente e/o Assicurato, ecc. Si intendono inclusi nella presente definizione i supporti dati a servizio degli apparecchi ad impiego mobile;

**Veicoli:** veicoli dell'Assicurato e/o Contraente, dipendenti o clienti, posti nelle autorimesse e/o parcheggi.

**Attrezzature elettroniche:**

- hardware per elaborazione dati (inclusi i sistemi operativi e programmi in licenza d'uso), attrezzatura elettronica d'ufficio in genere;
- apparecchiature di audio-fono-video, di riproduzione, rilevazione, misurazione, controllo, segnalazione, rilevatori ingresso/uscita dei dipendenti, unità fisse di monitoraggio, ditelcomunicazioni, impianti antintrusione, impianti telematici, tecnologici, centralini, fotocopiatori, ed altra attrezzatura elettronica utilizzata ai fini aziendali, situata sia al coperto che all'aperto, presso e ubicazioni dell'Assicurato o presso terzi e per i quali vi sia un interesse assicurabile da parte del Contraente;
- i supporti dati relativi alle apparecchiature in precedenza descritti;
- apparecchi ad impiego mobile;

Dalla presente definizione sono esclusi i sistemi di esazione (per l'esazione dei pedaggi) indicata con altra definizione.

**Programmi**: sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati;

**Supporto dati**: qualsiasi materiale (magnetico, ottico scheda o banda perforata) usato per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente;

**Guasto macchine**: Con tale definizione si intendono tutti i danni derivanti al macchinario da rotture e/o guasti originati da cause interne, errori di manovra, errata manipolazione, fenomeni elettrici e simili, salvo quelli causati da incendio, esplosione e scoppio;

**Impianti fissi**: Impianti idrici, termici, elettrici, e di condizionamento, di servizio alla produzione, di segnalazione e comunicazione, serbatoi metallici, tubazioni, ecc;

**Materiale di terzi**: Indumenti del personale, mezzi di locomozione in sosta entro il perimetro o nell'ambito della sede aziendale e di tutte le sue ubicazioni (quali ad esempio caselli autostradali), macchine ed attrezzature di terzi quando non comprese nella partita contenuto;

**Merci speciali**:

- Celluloide (grezza ed oggetti di);
- Espansite;
- Schiuma di lattice, gommaspugna e microporosa;
- Materie plastiche espanse o alveolari;
- Imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scartidi imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci);

**Fenomeno elettrico**: Si intende per fenomeno elettrico l'alterazione che, per effetto di correnti, sovratensioni, scariche, si manifesta (sotto forma di fusioni, scoppio, abbruciamento, ecc.) negli impianti macchinari, apparecchiature, circuiti simili, serventi alla produzione, trasformazione, distribuzione, trasporto di energia elettrica ed alla sua utilizzazione per forza motrici riscaldamento ed illuminazione.

**Incendio**: Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può estendersi e propagarsi.

**Infiammabili**: Sostanze e prodotti non classificabili "esplosivi"

- ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali —che rispondono alle seguenti caratteristiche:
- gas combustibili;
- liquidi esolidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C;
- ossigeno, sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano.

IL punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V;

**Esplosivi**: Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

- a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo a esplosione;
- b) per azione meccanica o termica esplodono;
- c) e comunque gli esplosivi considerati dall'art.83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A;

**Esplosione**: Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità;

**Implosione**: Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna;

**Scoppio:** Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio;

**Danni consequenziali:** Danni alle cose assicurate non provocati direttamente dall'evento assicurato ma subiti in conseguenza dello stesso.

**Danni indiretti:** Sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

**Danni diretti:** I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione.

**Quanto indicato nel presente capitolato è prevalente su tutte le condizioni generali e particolari della polizza che ne conseguirà, pertanto essendo esso parte integrante e prevalente sulla polizza stessa, si esprimerà in alcuni articoli come se già fosse una polizza.**

## **SEZIONE II - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

---

### **Art. 1: Durata del contratto**

La copertura assicurativa ha la durata di anni uno, dal 31.12.2022 al 31.12.2023 e non è prorogabile automaticamente.

É facoltà del Contraente notificare alla Società la prosecuzione del contratto alle medesime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni immediatamente successivi alla sua scadenza naturale, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.

### **Art. 2: Gestione del contratto**

La gestione e assistenza nell'esecuzione del contratto è affidata alla compagnia di assicurazione.

---



Anche ai sensi del D. Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l'Amministrazione e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite della compagnia di assicurazione; la Società dà atto che il pagamento dei premi alla compagnia di assicurazione è liberatorio per la Amministrazione, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10° giorno del mese successivo a quello in cui la compagnia di assicurazione ha comunicato alla Società l'avvenuto incasso.

Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica - avverranno anch'esse per il tramite del suddetto compagnia di assicurazione, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse, con esclusione delle comunicazioni di disdetta e/o recesso dallo stesso che dovranno essere trasmesse esclusivamente dal Contraente alla Società e viceversa.

### **Art. 3: Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede**

---

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta comunicazione da parte della Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non comporterà l'annullamento del contratto, né la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione sempre che tale mancata o inesatta comunicazione sia avvenuta in buona fede.

Le parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell'art. 1898 del Codice Civile e l'eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio sempre che tali circostanze o mutamenti non riguardino l'inclusione di tipologie di rischio diverse da quanto garantito dal presente contratto.

La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

### **Art. 4: Coesistenza di altre assicurazioni**

---

L'Amministrazione e gli assicurati sono esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società la esistenza e /o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, l'Amministrazione e gli assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 Cod. Civ.; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

### **Art. 5: Riferimento alle norme di legge - Foro competente**

---

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all'Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato.

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza è competente l'organismo di conciliazione individuato secondo quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

Nel caso di eventuale successivo giudizio è esclusivamente competente il foro del luogo ove ha sede il Contraente/Assicurato

### **Art. 6: Pagamento del premio - Termini di rispetto**

---

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

È data facoltà al Contraente di effettuare il pagamento della prima rata di premio, e le eventuali successive, entro i 60 giorni successivi alla data di decorrenza del contratto.

È data inoltre facoltà al Contraente di effettuare il pagamento del premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di polizza e di eventuali variazioni contrattuali entro 60 giorni dalla data di ricezione delle appendici.

Se il Contraente non paga i premi, o le rate di premio, successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Per i contratti scaduti, il mancato pagamento del premio di regolazione nei termini stabiliti libera la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, dall'obbligo per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Pertanto la compagnia assicuratrice riconosce che il pagamento del premio sia fatto alla compagnia di assicurazione e che tale pagamento sia liberatorio per la contraente.

Premesso che gli oneri fiscali relativi al presente contratto di assicurazione sono sempre a carico del Contraente si precisa che, ove le imposte dovessero variare in corso di contratto per provvedimento delle istituzioni statali, il premio lordo annuo varierà in base alla nuova aliquota d'imposta fermo restando il premio imponibile che rimane costante per l'intera durata della polizza.

#### **Art. 7: Tracciabilità dei flussi finanziari**

La società assicuratrice, la compagnia di assicurazione, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare all'Ente gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc e dell'art. 3, c. 8 della Legge.

#### **Art. 8: Denuncia dei sinistri – Obblighi della Società inerenti l'andamento del rischio**

La denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto dall'Amministrazione, per il tramite la compagnia di assicurazione, entro trenta giorni lavorativi da quando ne sia venuta a conoscenza.

La denuncia conterrà una descrizione dettagliata del fatto cui la richiesta scritta si riferisce, la data, il luogo, l'indicazione delle cause e delle conseguenze se conosciute, le generalità e recapito delle persone interessate e di eventuali testimoni, e sarà corredata di copia di tutta la documentazione relativa eventualmente in suo possesso; saranno altresì trasmessi quanto prima alla Società anche gli atti, documenti e notizie relativi al sinistro, di cui la Amministrazione sia venuta in possesso successivamente alla denuncia.

La Compagnia si impegna a comunicare al Contraente ed alla compagnia di assicurazione entro 30 giorni dall'avviso di sinistro, il numero della pratica, l'ufficio e la persona incaricata alla gestione del sinistro medesimo. Inoltre, dietro richiesta scritta del Contraente e/o della compagnia di assicurazione, la Società s'impegna a fornire, il dettaglio dell'andamento sinistri che precisi:

- Data di accadimento
- Data di ricezione del sinistro
- Numero identificativo del sinistro
- Dettaglio analitico dei sinistri riservati, con indicazione degli importi posti a riserva;
- Dettaglio analitico dei sinistri liquidati, con indicazione degli importi liquidati;
- Dettaglio analitico dei sinistri posti senza seguito, con indicazione degli importi relativi;
- Dettaglio analitico dei sinistri respinti, con indicazione delle relative motivazioni ed importi originari.

#### **Art. 9: Facoltà di recesso**

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni da darsi con lettera raccomandata.

In tale caso, la Società entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte del premio, al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.

Qualora, nel periodo di preavviso, il contratto preveda una scadenza intermedia, la Società emetterà una appendice, sostitutiva di quietanza, riportante l'importo di premio che la Amministrazione dovrà corrispondere (nei termini di cui all'art. Pagamento del premio che precede) per il periodo corrente dalla data di scadenza intermedia fino alla data di termine della prosecuzione della copertura assicurativa, calcolato in misura pari a 1/365 del premio annuale per ogni giorno di copertura.

**Art. 10: Trattamento dei dati**

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

**SEZIONE III - CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE****Art. 1: Oggetto dell'assicurazione–INCENDIO BENI IMMOBILI E MOBILI**

La presente polizza ha per oggetto l'assicurazione, nei limiti dei massimali indicati in polizza, contro i danni materiali e diretti arrecati da incendio ed altri eventi, sul totale dei beni immobili e/o patrimonio immobiliare e/o beni mobili, tutti anche di proprietà di terzi che l'Assicurato abbia in consegna e/o custodia e/o detenga a qualsiasi titolo ed identificati nell'ambito del complesso di fabbricati ed impianti ad essi pertinenti e relativi di cui alle seguenti ubicazioni nel Comune di Ventimiglia di Sicilia:

<b>FABBRICATI – BENI IMMOBILI</b>	
Residenza municipale	<b>355.950,00 €</b>
Centro sociale per anziani	<b>111.870,00 €</b>
Ex Ufficio collocamento	<b>25.425,00 €</b>
Ex mattatoio comunale	<b>305.100,00 €</b>
Edificio scuole	<b>894.960,00 €</b>
Palestra scuola elementare	<b>254.250,00 €</b>
Campo di calcetto e locali di pertinenza	<b>157.635,00 €</b>
Campo di calcio e locali di pertinenza	<b>328.798,00 €</b>
Piscina comunale e locali di pertinenza	<b>25.425,00 €</b>
	<b>2.459.413,00 €</b>

<b>CONTENUTO – BENI MOBILI</b>	
Residenzamunicipale	<b>71.190,00 €</b>
Centro sociale per anziani	<b>50.850,00 €</b>
Ex Ufficio collocamento	<b>5.085,00 €</b>
Ex mattatoio comunale	<b>20.340,00 €</b>
Edificio scuole	<b>25.425,00 €</b>
Palestra scuola elementare	<b>3.559,00 €</b>
Campo di calcetto e locali di pertinenza	<b>1.525,00 €</b>
Campo di calcio e locali di pertinenza	<b>3.051,00 €</b>
Piscina comunale e locali di pertinenza	<b>3.051,00 €</b>
	<b>184.076,00 €</b>

Qualora si assicuri una porzione di fabbricato, l'assicurazione della porzione stessa in comproprietà o in condominio comprende anche la quota, ad essa porzione relativa, delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.

Con la voce "beni mobili" si intendono assicurare: impianti e dotazioni (esclusi quelli rientranti nella definizione di "fabbricati"), attrezzature, macchinario, mobilio, arredamento, utensili, merci (anche speciali) e scorte in genere, macchine per ufficio, tende parasole esterne, gazebo con relative pedane ed accessori costruiti anche con materiali combustibili ed anche se posti all'aperto, macchinari ed attrezzature non al servizio dei fabbricati,

cancelleria, vestiario e biancheria, materiale didattico e documentale, archivi, armi e divise, libri, registri e quanto necessario al funzionamento dell'attività del Contraente e di tutti gli altri servizi forniti, nulla escluso od eccettuato anche se non specificatamente indicato.

La Società non assicura, salvo diversa pattuizione in appresso regolamentata:

- a) "oggetti d'arte" non costituenti fabbricati;
- b) denaro, valori bollati, valori in genere;
- c) di quanto questo debba pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai compiti ed alle responsabilità che istituzionalmente competono al Comune di Ventimiglia di Sicilia.

## **Art. 2: Somme assicurate**

---

Si conviene fra le parti che:

- Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero tale assegnazione risultasse dubbia, o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Contenuto".
- Sono compresi, altresì, gli enti e i beni di proprietà dei dipendenti trovantisi nell'ambito delle ubicazioni assicurate dalla Contraente.
- Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile, non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni realizzate in parte in materiali combustibili.
- Nel caso di modificazioni e/o trasformazioni dei fabbricati e/o degli impianti o delle attrezzature e macchinari esistenti, così come nel caso di nuove costruzioni e/o di installazione e/o collaudo di nuovi macchinari e/o di nuovi impianti/attrezzature, sia che si tratti di ubicazioni esistenti o di costruzione di nuove ubicazioni e relativi fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature, etc....., l'assicurazione stipulata con la presente polizza è estesa ai danni subiti dalle cose e/o partite tutte assicurate, in conseguenza di eventi non esclusi dalla polizza stessa, anche se originatisi a causa e/o in connessione con le suddette circostanze.
- In caso di Sinistro le somme assicurate non vengono ridotte dell'importo del danno indennizzabile, ma rimangono ferme quelle indicate in Polizza, senza alcun premio aggiuntivo.

**Qualora a seguito del Sinistro stesso la Compagnia decidesse di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del Premio imponibile non goduto sull'intera somma assicurata indicata in Polizza.**

Le partite, le garanzie e le somme assicurate che la Società Assicuratrice dovrà prestare per la copertura dei rischi indicati nell'oggetto di polizza sono le seguenti:

Partite	Somme Assicurate	Tasso % <sup>o</sup> Premio annuo
1. Costruzioni-Beni Immobili valore a nuovo	€ 2.459.413,00=	
2. Beni mobili a primo rischio assoluto	€ 184.076,00=	
3. Ricorso terzi da incendio	€ 1.000.000,00=	
4. Spese di demolizione e sgombero e Trasporto dei residui del sinistro	€ 500.000,00=	
5. Fenomeno elettrico	€ 20.000,00=	

**Art. 3: Rischi assicurati - Rischi esclusi dall'assicurazione incendio fabbricati/beni mobili / apparecchiature elettroniche/garanzie accessorie.**

La Società Assicuratrice indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dai rischi di seguito precisati, anche se determinati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, degli Amministratori, dei direttori, dei dipendenti, dei collaboratori in genere e dei loro rispettivi familiari:

**01) INCENDIO**

Inteso come la combustione, con fiamma, di beni materiali e/o di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

**02) FULMINE**

**03) SCOPPIO**

Intendendosi per tale il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo di ariete" non sono considerati scoppio.

**04) ESPLOSIONE**

Intendendosi per tale lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità

**05) IMPLOSIONE**

Intesa come il repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.

La Società Assicuratrice risponde dei danni derivanti da "implosione agli enti assicurati alle partite tutte. Sono esclusi i danni alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificata una implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti del materiale.

**06) DANNI CONSEGUENZIALI**

I danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché tali danni siano conseguenti agli eventi previsti in polizza che abbiano colpito le cose assicurate oppure altri enti di terzi non assicurati, ferme le limitazioni pattuite per le eventuali estensioni di garanzia.

**07) FUMO**

La Società Assicuratrice risponde di danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facentiparte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ed appropriati camini.

**08) AUTOCOMBUSTIONE**

La Società Assicuratrice risponde di danni prodotti da autocombustione alle cose assicurate.

**09) URTO VEICOLI STRADALI**

La Società Assicuratrice risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da urto di veicoli, non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio.

**10) CADUTA DI ASCENSORI E MONTACARICHI**

La Società Assicuratrice risponde di danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dalla caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura o guasto di congegni impianti e dotazioni, compresi i danni riportati dagli impianti da cui ha avuto origine il danno.

**11) CADUTA CORPI CELESTI – SATELLITI - AEROMOBILI**

La Società Assicuratrice risponde di danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dalla caduta di aeromobili e/o satelliti artificiali e/o loro parti e/o cose da essi trasportate, nonché dalla caduta di meteoriti e relative scorie.

**12) BANG SONICO**

La Società Assicuratrice risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da onde soniche determinate da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.

**13) SPESE DI DEMOLIZIONE, SGOMBERO E TRASPORTO DEI RESIDUATI DEL SINISTRO**

La Società Assicuratrice risponde delle spese necessarie per:

- a) demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro, indennizzabile a termini di polizza e fino alla concorrenza di € 500.000,00.
- b) rimuovere e depositare presso altre ubicazioni il contenuto, gli archivi e documenti assicurati ed illesi, resesi necessarie a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione (limite di indennizzo per evento e per anno assicurativo di € 30.000,00).
- c) la rimozione e smaltimento di terreni, acque od altri materiali e cose nonassicurate con la presente polizza, effettuati a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza per ordine dell'Autorità o motivi di igiene o sicurezza. E' fatto salvo quanto previsto dall'Art.1914 C.C. per il risarcimento delle spese di salvataggio. (limite di indennizzo per evento e per anno assicurativo € 100.000,00)

**14) COLAGGIO IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE**

La Società Assicuratrice risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua o di altri agenti estinguenti a seguito di guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione per cause endogene o eccesso di pressione, incluse le relative alimentazioni.

La Società Assicuratrice non risponde:

- a) dei danni verificatisi in occasione dei lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti;
- b) dei danni derivanti dal gelo;
- c) delle spese sostenute per la ricerca del guasto o rottura e per la sua riparazione.

Il pagamento dell'indennizzo liquidato a termini della presente garanzia, verrà effettuato con l'applicazione di una franchigia di €. 500,00 per ogni sinistro.

**15) RIMPIAZZO COMBUSTIBILE**

La Società indennizza il rimpiazzo del combustibile (nafta, gasolio kerosene e simili liquidi infiammabili) in caso di spargimento conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato o di parte di esso.

La presente garanzia è prestata previa detrazione di una franchigia pari ad € 500,00 e con un limite di indennizzo per evento e per anno assicurativo di € 15.000,00.

#### **16) SPARGIMENTI D'ACQUA CONSEGUENTI A ROTTURA – RIGURGITI FOGNATURE**

La Società Assicuratrice risponde dei danni conseguenti a rottura accidentale e/o rigurgito di pluviali e grondaie, degli impianti idrici, igienici, termici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di € 250,00;
- limitatamente alle spese necessarie sostenute per la ricerca del guasto, per la riparazione o sostituzione di tubazioni e relativi raccordi e dispositivi in cui si è verificata la rottura, la Società
- Assicuratrice non indennizzerà somma superiore a €20.000,00 per singolo sinistro, previa detrazione di una franchigia pari ad € 250,00;
- Limitatamente ai rigurgiti delle fognature la Società non indennizzerà somma superiore ad € 30.000,00 per sinistro e per anno assicurativo con deduzione per singolo sinistro di una franchigia pari ad € 1.000,00.

#### **17) EVENTI ATMOSFERICI.**

La Società Assicuratrice risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine.

La Società Assicuratrice non risponde dei danni:

- a) verificatisi all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, breccie o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
- b) causati da:
  - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
  - mareggiata e penetrazione di acqua marina;
  - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico.
  - gelo;
  - cedimento o franamento del terreno;
  - ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;
- c) subiti da:
  - alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
  - insegne od antenne e consimili installazioni interne;
  - fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o no a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
  - impianti all'aperto, restando compresi in garanzia quelli fissi all'aperto per natura e destinazione.

La garanzia viene prestata fino ad un massimo risarcimento, per uno o più sinistri che avvengano nel corso dell'annualità assicurativa, pari all'80% delle somme assicurate ad ogni singola

partita e con l'applicazione di uno scoperto del 10% ed una franchigia di € 2.000,00 per ogni sinistro.

Per impianti ed enti all'aperto, la garanzia viene prestata fino ad un massimo risarcimento, per uno o più sinistri che avvengano nell'annualità assicurativa, pari all'80% delle somme assicurate ad ogni singola

partita con un massimo comunque di €. 100.000,00 e con l'applicazione di una franchigia di €. 3.000,00 per ogni sinistro.

## **18) GELO E GHIACCIO**

La Società Assicuratrice risponde di danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza diretta di gelo che provochi danni ai fabbricati oppure la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati purché l'attività svolta dagli impianti danneggiati dal gelo non siano state sospese per più di 48 ore antecedenti il sinistro.

La garanzia viene prestata fino ad un massimo risarcimento, di €. 30.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e con applicazione, su ogni indennizzo da liquidarsi, di una franchigia pari ad € 2.000,00.

## **19) SOVRACCARICO DA NEVE**

Premesso che, agli effetti della presente estensione di garanzia, la descrizione del rischio, le somme assicurate con le singole partite, le definizioni, le disposizioni e le condizioni tutte previste dalla presente polizza si intendono richiamate e confermate, la Società Assicuratrice risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve sui tetti, compresi quelli che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto, pareti e serramenti in genere direttamente provocato dal peso della neve.

Rischi esclusi dall'assicurazione :

- da valanghe e slavine;
- da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
- ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto: a lucernari, vetrate e serramenti, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza richiamata in premessa.

La garanzia viene prestata fino ad un massimo risarcimento, per uno o più sinistri che avvengano nel corso dell'annualità assicurativa, pari all'80% delle somme assicurate ad ogni singola partita con un massimo comunque di €. 1.500.000,00 e con l'applicazione di uno scoperto pari al 10% dell'indennizzo con il minimo di €. 3.000,00 ed il massimo di €. 100.000,00 per ogni sinistro.

## **20) VENTO E GRANDINE**

La Società indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti, causati a: serramenti, insegne, vetrate, lucernari in genere, baracche in legno o in materiale plastico e quanto in esso contenuto, gazebi, lastre in fibrocemento o cemento-amianto, manufatti di materia plastica, di silicio per produzione energetica, celle foto-elettrochimiche, pressostatici, tendo-tensostrutture e simil- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture oserramenti, per effetto di grandine, vento e quanto da esso trasportato.

La garanzia vieneprestata con unun limite di risarcimento, per evento e per anno assicurativo, pari ad € 50.000,00 e con applicazione, su ogni indennizzo da liquidarsi, di una franchigia pari ad € 500,00.

## **21) INONDAZIONI, ALLUVIONI ED ALLAGAMENTI**

Premesso che la Società a seguito di sinistro non escluso a termini della presente polizza risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, la stessa non risponde tuttavia dei danni:

- a) causati da mareggiate, maree, maremoti, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione o allagamento sugli enti assicurati;
- c) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- d) alle merci poste ad altezza inferiore a 6 centimetri dal livello dei pavimenti.



La garanzia è prestata con il limite di indennizzo massimo di € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, e con applicazione, su ogni indennizzo da liquidarsi, di una franchigia pari ad € 1.000,00.

## **22) EVENTI SOCIO POLITICI (TUMULTI, SCIOPERI, SOMMOSSE, ATTI VANDALICI E DOLOSI TERRORISMO E SABOTAGGIO)**

La Società Assicuratrice risponde:

- 1) dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- 2) degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti e non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

La Società Assicuratrice non risponde dei danni:

- a) di inondazione o frana;
- b) di rapina, estorsione, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- c) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- e) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- f) verificatosi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.

La presente garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protrasse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società Assicuratrice non risponde di danni in cui al punto 2), anche se verificatisi durante il suddetto periodo. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.

La garanzia viene prestata fino ad un massimo risarcimento, per uno o più sinistri che avvengano nel corso dell'annualità assicurativa, pari all'80% delle somme assicurate ad ogni singola partita e con l'applicazione di una franchigia pari ad € 2.000,00 per ogni sinistro.

## **23) GUASTI CAUSATI ALLE COSE ASSICURATE**

La Società Assicuratrice indennizza i danni causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità e/o prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o arrestare l'incendio.

Sono compresi i danni causati dall'azionamento degli impianti fissi di estinzione.

## **24) FENOMENO ELETTRICO**

La Società Assicuratrice, sino alla concorrenza di €. 20.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo o di minor durata, risponde dei danni diretti e materiali causati agli apparecchi ed agli impianti elettrici, macchine elettriche e/o elettroniche (se non diversamente assicurate) da correnti o scariche o da altri fenomeni elettrici, qualsiasi sia la causa che li ha provocati, compresa l'azione del fulmine e dell'elettricità atmosferica.

Sono esclusi dalla garanzia i danni:

- alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, ai tubi catodici ed alle resistenze elettriche scoperte;
- dovuti ad usura o manomissione degli apparecchi ed impianti elettrici.

Il pagamento dell'indennizzo liquidato a termini della presente garanzia, verrà effettuato con l'applicazione di una franchigia di €. 250,00 per ogni sinistro.

## **25) ROTTURA DI VETRI E CRISTALLI**

Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti di rottura di vetri e cristalli facenti parte di vetrine, porte, finestre, pareti polifunzionali, tavoli, ecc.

all'interno o all'esterno dei fabbricati qualunque ne sia la causa salvo quanto previsto all'Art.31 "Esclusioni",.

La garanzia è prestata con il limite di indennizzo massimo di € 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, previa detrazione di una franchigia di € 250,00.

#### **26) ONORARI DEI PERITI A PERCENTUALE**

La Società Assicuratrice si obbliga, in caso di sinistro, a rimborsare le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Norme che regolano l'Assicurazione, nonché la quota parte di spese e/o onorari a carico della Contraente a seguito di nomina o del Terzo perito e/o del C.T.U. in sede giudiziale e/o di Società di revisione e/o di Organismo di Conciliazione e ciò fino alla concorrenza del 5% dell'importo liquidato a termini di polizza con il massimo di €. 50.000,00 per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di validità della presente garanzia.

Questo rimborso non potrà eccedere per ogni sinistro la predetta somma, né in ogni caso, le somme effettivamente pagate al perito, di cui l'Assicurato è tenuto a dare dimostrazione esauriente.

#### **27) MONETE, BIGLIETTI DI BANCA, TITOLI DI CREDITO, CARTE VALORI**

La Società, in deroga a quanto regolamentato all'Art.1) "Oggetto dell'assicurazione – Incendio beni immobili e mobili" -, assicura, fino alla concorrenza di € 10.000,00 e senza l'applicazione della regola proporzionale, monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno, carte valori e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore.

Il Contraente o l'Assicurato dichiara di essere in grado di fornire in qualsiasi momento la dimostrazione della qualità, quantità e valore dei titoli di credito e delle carte valori assicurati.

Per quanto riguarda i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, la Società risarcirà, in caso di sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti fino ad un massimo di € 100,00 per titolo.

Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto fra le parti che:

- l'assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;
- il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi portata;
- la Società non è obbligata a pagare l'importo liquidato prima della loro scadenza;
- l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo riscosso non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.

Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e carte valori, la Società risarcirà il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora gli enti distrutti possano essere duplicati, il risarcimento sarà effettuato soltanto dopo che l'Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.

#### **28) QUADRI, DIPINTI E OGGETTI D'ARTE**

La Società, in deroga a quanto regolamentato all'Art.1) "Oggetto dell'assicurazione – Incendio beni immobili e mobili" -, assicura, fino alla concorrenza di € 100.000,00 e senza l'applicazione della regola proporzionale, quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico ed affettivo.

#### **29) ENTI PRESSO TERZI**

Si prende atto che gli enti descritti alla partita "Contenuto", si intendono assicurati, per non oltre il 20%, presso ubicazioni diverse da quelle dichiarate, con massimo di € 50.000,00 per ciascuna ubicazione.

#### **30) RICORSO TERZI**

La Società Assicuratrice si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza di €. 1.000.000,00 per sinistro, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile ai termini di polizza.

Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato .

L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'Ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui e/o punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art.2359 del Codice Civile nel testo di cui alla Legge 7 giugno 1975 n.216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società Assicuratrice delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società Assicuratrice.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art.1917 del Codice Civile.

### **31) ESCLUSIONI**

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati con dolo del Contraente, dell'Assicurato o degli Amministratori;
- d) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche;
- e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- g) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione, salvo quanto disposto alla clausola "FENOMENO ELETTRICO" dei rischi assicurati;
- h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- i) indiretti alle cose assicurate quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

## **GARANZIE ACCESSORIE**

---

### **I. Indennità aggiuntiva a percentuale**

In caso di sinistro, l'indennizzo - calcolato per ciascuna partita presa separatamente - sarà maggiorato, a titolo di risarcimento per interruzione o intralcio dell'attività, della percentuale del 20%.

- II. **Esclusione enti già assicurati**  
Salva esplicita diversa pattuizione, dalla presente garanzia sono esclusi macchinari ed attrezzature appoggiati a contratti di "leasing" o di noleggio e/o locazione, qualora già coperti da apposita assicurazione per i medesimi rischi.
- III. **Vincoli autorità**  
Si da' atto che nella somma per la voce "fabbricati" sono compresi anche i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.
- IV. **Spese tecniche**  
Viene convenuto che gli importi assicurati includono gli onorari degli architetti, ingegneri, consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni, rilievi, controlli non distruttivi, direzione lavori e collaudo necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno causato da ogni rischio così assicurato.
- V. **Compensazione tra partite**  
Se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro, è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra le altre partite, per le quali, secondo l'art. 1907 del C.C., vi è insufficienza di assicurazione.  
Resta convenuto che:  
a) la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o no dal sinistro;  
b) non ha luogo la compensazione per le partite assicurate a primo rischio.
- VI. **Maggiori spese**  
In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione parziale o totale dell'attività dell'Ente assicurato, a parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione la Società si obbliga ad indennizzare, fino alla concorrenza di € 600.000,00, le spese necessarie per il proseguimento dell'attività, debitamente documentate, semprechè tali spese siano sostenute durante il periodo di indennizzo e riguardino, a titolo di esempio:  
a) l'uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;  
b) il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;  
c) le lavorazioni presso terzi; la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;  
d) gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività compresi i relativi costi di trasferimento.  
La Società non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:  
- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;  
- difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine/impianti imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore, quali a titolo di esempio disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.  
Per periodo di indennizzo si intende il periodo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose assicurate danneggiate o distrutte, e che avrà durata massima di sei mesi dal verificarsi del sinistro.  
Non sono risarcibili spese sostenute successivamente alla scadenza del periodo di indennizzo.  
La presente garanzia "Maggiori spese" è prestata senza l'applicazione della regola proporzionale contemplata nelle Condizioni generali di assicurazione e rinunciando all'applicazione dell'Art. 1907 C.C.
- VII. **RECEPIMENTO AUTOMATICO ACQUISTO/ALIENAZIONE BENI**  
Con riferimento alle partite di polizza la Società si impegna ad assicurare altre somme fino ad un massimo del 30% delle somme assicurate col limite massimo complessivo per ciascun rischio separato di €

1.000.000,00. per acquisto di beni (escluso denaro e valori) in corso d'anno. Parimenti si impegna a diminuire le somme stesse per alienazione di beni.

La garanzia è prestata alle seguenti condizioni:

L'Assicurato non è tenuto a dare alcuna comunicazione alla Società al momento dell'acquisto/alienazione di beni in quanto la garanzia, entro i limiti suindicati è automaticamente operante;

la garanzia decorre dalle ore 24.00 del giorno in cui l'acquisto/alienazione è avvenuta e termina alla scadenza dell'anno assicurativo;

L'Assicurato è tenuto, quale condizione essenziale per l'efficacia del contratto, a predisporre per ciascuna operazione di acquisto/alienazione delle registrazioni dalle quali risultino i seguenti elementi:

natura dei beni acquistati/alienati;

loro ubicazione, collocazione ed installazione;

valore degli stessi.

L'Assicurato è tenuto a mettere a disposizione della Società, in qualsiasi momento, tutte le registrazioni di cui sopra che gli potessero essere richieste, nonché a trasmettere alla Società tali

registrazioni allo scadere della rata annuale di polizza, provvedendo alla regolazione del premio dovuto;

il premio dovuto è determinato applicando alle somme eccedenti quelle garantite in polizza (o a quelle in difetto per alienazione) un tasso pari al tasso netto annuo di ciascuna partita interessata.

Sul premio totale così determinato dovranno essere conteggiati l'accessorio unico nella stessa percentuale conteggiata in polizza e le imposte secondo le leggi vigenti.

Se dalla regolazione del premio dovesse risultare un rimborso all'Assicurato, lo stesso verrà conteggiato senza l'aggiunta dell'accessorio unico e delle imposte;

con la regolazione verrà determinato inoltre il nuovo premio per l'annualità successiva che verrà calcolato in base al riepilogo dei beni assicurati applicando al loro valore dichiarato i tassi netti di polizza; la garanzia non è prestata per le somme eccedenti il massimo impegno;

in caso di mancato pagamento del premio di liquidazione entro 60 giorni dalla presentazione del conto consuntivo, varrà il disposto delle Norme che regolano l'assicurazione relative al "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia".

#### **Art. 4: Norme che regolano gli adempimenti e la liquidazione del danno in caso di sinistro dell'assicurazione incendio fabbricati/beni mobili/apparecchiature elettroniche/garanzie accessorie.**

##### **01) OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
- b) le relative spese sono a carico della Società Assicuratrice secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art.1914 del Codice Civile;
- c) dare avviso, entro 30 giorni da quando ne ha ricevuto conoscenza ai sensi dell'art.1913 del Codice Civile, alla compagnia di assicurazione che provvederà a darne avviso Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società Assicuratrice

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì :

- 1) fare, nei trenta giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società Assicuratrice;
- 2) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; è concesso all'Assicurato stesso di poter proseguire nell'attività senza dover attendere le operazioni peritali e senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al suo diritto al risarcimento dei danni.
- 3) predisporre, nei trenta giorni ulteriormente successivi, un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società Assicuratrice dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. In caso il danno alla partita "merci" deve mettere altresì a disposizione della Società Assicuratrice la documentazione contabile di magazzino.

## **02) ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO**

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte le cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

## **03) PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO**

L'Ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società Assicuratrice, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata, oppure a richiesta di una delle parti;
- b) fra due Periti nominati uno dalla Società Assicuratrice ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

## **04) MANDATO DEI PERITI**

I periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui alla clausola 01) "Obblighi in caso di sinistro" punto 3);
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui alla clausola 02) "Esagerazione dolosa del danno" che, regolano gli adempimenti e la liquidazione del danno in caso di sinistro;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art.4 - Norme che regolano gli adempimenti e la liquidazione del danno in caso di sinistro - clausola 03) "Procedura per la valutazione del danno" - lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4), con i periti concordi, sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Si conviene che le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni, verranno disposti e condotti in modo da contenere le eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro la frazione dei locali colpiti e comunque da esso danneggiati.

## **05) RISARCIMENTO SEPARATO**

In caso di sinistro, a richiesta dell'Assicurato, il pagamento delle indennità sarà eseguito per ciascuna partita di polizza separatamente, entro 30 giorni dalla firma del verbale definitivo di perizia e di liquidazione, come se, per ognuna di tali partite, fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i periti liquidatori redigeranno per ciascuna partita un atto di liquidazione separato.

## 06) VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

### Valore a nuovo per “costruzioni” e “beni mobili” - Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo.

Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

- per le “Costruzioni”, il costo dell'integrale costruzione a nuovo di tutti i beni assicurati (intendendosi il riprodurre, anche con i mezzi e le tecniche oggi in uso, la situazione funzionale,
- estetica ed architettonica nello stato antecedente il sinistro dei beni assicurati), escludendo soltanto il valore dell'area;
- per i “Beni mobili” (escluse merci, scorte in genere, esplosivi, infiammabili e gas infiammabili o non, cancelleria, vestiario e biancheria, materiale didattico e documentale, archivi, armi e
- divise), il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

1) in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:

a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse e cioè:

- per le “Costruzioni” il valore a nuovo al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante, dedotto il valore dei residui;
- per “Beni mobili” (escluse merci, scorte in genere, esplosivi, infiammabili e gas infiammabili o non, cancelleria, vestiario e biancheria, materiale didattico e documentale, archivi, armi e divise, libri, registri), il costo di rimpiazzo al netto di un deprezzamento stabilito in relazione
- al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante, dedotto il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate;

b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo".

2) agli effetti dell'Art. 4- Norme che regolano gli adempimenti e la liquidazione del danno in caso di sinistro - clausola 07) “Assicurazione parziale”, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:

- a) superiore od eguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
- b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro (punto 1a), per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
- c) eguale od inferiore al momento del sinistro (punto 1a) diventa nullo;

3) in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;

4) agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchinario od impianto, importo superiore al triplo del relativo valore determinato secondo i criteri di cui al punto 1a);

5) il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione od il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l'assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro ventiquattro mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

In caso di appalto affidato dal Contraente a terzi con procedura concorsuale di evidenza pubblica per effettuare la suddetta ricostruzione o rimpiazzo delle cose colpite da sinistro, per il pagamento del supplemento d'indennità, il suddetto termine di 24 mesi è prolungato in aderenza a quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di appalto di lavori e/o forniture di beni e/o servizi.

**Valore delle merci, scorte in genere, esplosivi, infiammabili e gas infiammabili o non, cancelleria, vestiario e biancheria, materiale didattico e documentale, archivi, armi e divise.**

Per le merci, scorte in genere, esplosivi, infiammabili e gas infiammabili o non, cancelleria, vestiario e biancheria, materiale didattico e documentale, archivi, armi e divise si stima il valore in relazione alla loro natura e qualità, compresi gli oneri fiscali.

Nella fase di manifattura le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate al costo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali.

L'ammontare del danno si determina deducendo da quanto sopra il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate.

#### **07) ASSICURAZIONE PARZIALE**

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che, al momento del sinistro, i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano del 20% il valore dichiarato in polizza, l'Assicurato sopporta la parte proporzionale di danno in eccedenza al 20% stesso.

Le disposizioni della presente clausola si applicano anche alle merci e scorte del Contraente.

Semplificazione della gestione dei sinistri fino ad € 50.000,00

A parziale deroga dell'articolo "Assicurazione parziale" delle Norme che regolano l'assicurazione incendio, si conviene tra le Parti che qualora l'ammontare del danno accertato a termini di polizza – al lordo di eventuali franchigie e/o scoperti – risulti uguale od inferiore ad € 50.000,00

la Società Assicuratrice indennizza tale danno alle condizioni tutte di polizza senza l'applicazione della regola proporzionale contemplata nel comma precedente e rinunciando all'applicazione dell'Art. 1907 C.C.

Le Parti, inoltre, saranno anche dispensate dalla dimostrazione e dall'accertamento del valore di preesistenza del coacervo degli enti assicurati.

#### **08) ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI**

Se dalle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società Assicuratrice, a semplice richiesta dell'Ente Contraente, è tenuta a pagare a quest'ultimo il proprio indennizzo con diritto di regresso verso le altre imprese di assicurazione in ottemperanza alle disposizioni dell'Art. 1910 CC.

#### **09) LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO**

Salvo il caso previsto dall'art.1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società Assicuratrice potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

#### **10) PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società Assicuratrice provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dalla lettera c) della clausola 31) "ESCLUSIONI" dell'Art. 3 - Rischi assicurati - Rischi esclusi - della sezione incendio fabbricati e beni mobili e garanzie accessorie.

L'Assicurato ha comunque diritto ad ottenere il pagamento dell'indennizzo, anche in mancanza di chiusa istruttoria, se aperta, e si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società Assicuratrice, maggiorato



degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura di istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia.

#### **11) ANTICIPO INDENNIZZI**

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che gli dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno €.100.000,00.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a €.500.000,00.

La corresponsione del detto acconto di indennizzo deve avvenire dopo che siano trascorsi 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro e decorsi 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo .

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato allo stato dei lavori al momento della richiesta.

L'Assicurato sarà tenuto a restituire immediatamente alla Società Assicuratrice, a sua richiesta, l'acconto ricevuto, maggiorato degli interessi legali, nel caso in cui successivamente risulti non sussistente o venga meno anche una sola delle condizioni di cui ai commi precedenti.

### **Art. 5: Altre norme che regolano l'Assicurazione incendio fabbricati e beni mobili e garanzie accessorie.**

#### **01) CONTIGUITA' E VICINANZE PERICOLOSE**

L'Assicurato è sollevato dall'obbligo di dichiarare se in continuità immediata o a distanza minore di 50 metri dai fabbricati, o contenenti le cose assicurate esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

#### **02) TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono che essere esercitati dal Contraente o dalla Società Assicuratrice.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

#### **03) ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE**

La Società Assicuratrice ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

#### **04) PROSIEGUO ATTIVITA' SENZA PERIZIA**

Fermo quanto disposto dalle Norme che regolano l'Assicurazione riguardo alle disposizioni da adottare dall'Assicurato nella eventualità di un sinistro e specialmente fermo l'obbligo da parte sua di conservare gli avanzi e le tracce, è concesso all'Assicurato stesso di poter proseguire nell'attività senza dover attendere le operazioni peritali e senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al suo diritto al risarcimento dei danni.

#### **05) SPESE DI RESTAURO DI BENI AVENTI VALORE STORICO O ARTISTICO**

Premesso quanto disposto al punto 6) "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" ex Art.4 attraverso il quale si regola la quantificazione del danno sulla base delle normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale dell'Ente danneggiato, con la presente condizione la Società si impegna ad indennizzare i maggiori danni che gli enti assicurati con particolare qualità storico/artistiche possono subire a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche, opere d'arte in genere e consistono nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali e spese di competenza

degli artigiani specializzati in particolari lavorazioni e/o degli artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché simili a queste.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, le Parti convengono sin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato.

La presente garanzia viene prestata in deroga totale all'Art. 1907 del Codice Civile e quindi senza l'applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza di € 200.000,00.

#### **Art. 6: Rinuncia al diritto di surroga**

---

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell'Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l'Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

#### **Art. 7: Costituzione del premio e regolazione annuale – Buona fede**

---

Il premio di polizza è calcolato moltiplicando le aliquote promille convenuta per i massimali relativi alle partite assicurate.

Il premio risulta costituito da una rata pagata anticipatamente calcolata sulla base dei dati forniti al perfezionamento del contratto, e da regolazioni annuali (attive) calcolate sulla base dei dati consuntivi.

L'Amministrazione fornirà alla Società entro i 90 giorni successivi alla scadenza di ogni periodo assicurativo, ai fini della regolazione del premio dell'annualità precedente, l'ammontare definitivo dei massimali aggiornati, fermo il premio minimo stabilito in polizza, che è pertanto da intendersi come comunque acquisito.

Si conviene che, ove la Amministrazione abbia in buona fede fornito indicazioni inesatte od incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.

#### **Art. 8: Partecipazione delle Società – Associazione temporanea di imprese**

---

(operante se del caso)

Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti la Associazione Temporanea di Imprese:

- ⇒ Compagnia ... Società mandataria
- ⇒ Compagnia ... Società mandante

Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l'Associazione Temporanea di Imprese.

La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.

Le Società convengono che l'incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite della compagnia di assicurazione compagnia di assicurazione, che provvederà a corrisponderlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote percentuali di partecipazione alla Associazione Temporanea di Imprese:

- ⇒ Compagnia ... Quota xx%
- ⇒ Compagnia ... Quota xx%

#### **Art. 9: Riparto di coassicurazione e delega**

---

(operante se del caso)

L'assicurazione è ripartita tra le Società assicuratrici elencate nel "Riparto" che segue, in base alle rispettive quote percentuali indicate.

Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici elencate nel "Riparto".

Ciascuna Società è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale.

Le Compagnie coassicuratrici riconosceranno come validi ed efficaci anche nei propri confronti, tutti gli atti compiuti dalla Compagnia delegataria per conto comune, fatta eccezione per l'incasso dei premi di polizza la cui regolazione verrà effettuata dalla compagnia di assicurazione direttamente con ciascuna Società.

- ⇒ Compagnia ... Quota ... % - Delegataria  
⇒ Compagnia ... Quota ... % - Coassicuratrice

**Art. 10: Disposizione finale**

---

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla associazione temporanea di imprese (se esistente).

**CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA**

---

Massimali per partite assicurate €

Aliquota promille

---

Euro

..

---

Totale premio imponibile

euro

...

Imposte

euro

...

Totale premio lordo annuo

euro

...

## CLAUSOLE VESSATORIE

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il Contraente dichiara di approvare espressamente le disposizioni degli articoli sottospecificati delle Norme e Condizioni della presente polizza:

Definizioni	Sez. I Sinistro in serie
Art. 5	Sez. II Riferimento alle norme di legge - Foro competente
Art. 9	Sez. II Facoltà di recesso
Art. 6	Sez. III Rinuncia al diritto di surroga

L'Ente Contraente/Assicurato/ La Compagnia di Assicurazione

---